



Ufficio Speciale per la Ricostruzione L'Aquila

DETERMINAZIONE N. 415 DEL 25.10.2017

IL TITOLARE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE DELLA CITTÀ DI L'AQUILA

Oggetto: Stipula del Contratto Esecutivo OPA tra l'Ufficio Centralizzato Espropri (UCE) e Vodafone Italia spa a seguito dell'adesione all'Accordo Quadro SPC per l'affidamento dei servizi di connettività nell'ambito del sistema pubblico di connettività (SPC2).

Visto l'articolo 67-ter, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che prevede l'istituzione di due Uffici speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città di L'Aquila, l'altro sui restanti comuni del cratere;

Visto il successivo comma 3 dell'articolo 67-ter del decreto legge n. 83/2012 che prevede che l'Ufficio speciale per la città di L'Aquila è costituito dal Comune di L'Aquila, previa intesa con il Ministro per la coesione territoriale, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Presidente della regione Abruzzo e con il Presidente della provincia di L'Aquila e che determina in massimo cinquanta unità la dotazione delle risorse umane di ciascun Ufficio speciale, di cui, per un triennio, al massimo venticinque a tempo determinato;

Vista l'Intesa sulla costituzione dell'Ufficio speciale per la città di L'Aquila del 7 agosto 2012, sottoscritta dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, dal Ministro per la coesione territoriale, dal Presidente della regione Abruzzo, dal Presidente della provincia di L'Aquila e dal Sindaco del comune di L'Aquila, con la quale sono stati disciplinati gli aspetti organizzativi e funzionali e in particolare i requisiti e le modalità di selezione del titolare, nonché la dotazione di risorse strumentali ed umane nel limite massimo di cinquanta unità, per un triennio, di cui al massimo venticinque per il Comune di L'Aquila a tempo determinato, e le restanti unità a tempo indeterminato assunte dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti;

Considerato che in data 23.9.2014 prot. 83993 il Titolare dell'Ufficio Speciale di L'Aquila Paolo Aielli ha rimesso al sindaco dell'Aquila le proprie dimissioni con decorrenza dal 1.10.2014 precisando che nella organizzazione dell'USRA non esistono funzioni vicarie;

Preso atto che con decreto n. 22 del 2 marzo 2015 il Sindaco del Comune di L'Aquila conferisce all'Ing. Raniero Fabrizi l'incarico di Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città di L'Aquila per il periodo di un anno, nelle more del rinnovo

dell'Intesa sulla costituzione dell'Ufficio, legittimante la prosecuzione del rapporto triennale come previsto nell'avviso di indizione della procedura selettiva;

Vista la nota del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dott. Graziano del Rio prot. 986 del 18.02.2015 con la quale si esprime formale intesa sulla designazione dell'Ing. Raniero Fabrizi;

Visto il contratto stipulato in data 19 marzo 2015 tra l'Ing. Raniero Fabrizi e il Sindaco dell'Aquila, con decorrenza dal 2 marzo 2015 al 31 dicembre 2015;

Visto il contratto di proroga stipulato in data 29 dicembre 2015 tra l'Ing. Raniero Fabrizi e il Sindaco dell'Aquila, con decorrenza dal 1 gennaio 2016 al 31 marzo 2016;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2016, registrato dalla Corte dei Conti il 17 marzo 2016, n. 710, con cui il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ha provveduto a nominare l'Ing. Raniero Fabrizi quale Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città dell'Aquila a decorrere dal 3 marzo 2016 al 31 dicembre 2018;

Visto il contratto di proroga stipulato in data 21 aprile 2016 tra l'Ing. Raniero Fabrizi e il Sindaco dell'Aquila, con decorrenza dal 1 aprile 2016 al 31 maggio 2016;

Visto il contratto stipulato in data 6 giugno 2016 tra l'Ing. Raniero Fabrizi e il Sindaco dell'Aquila, con decorrenza dal 1 giugno 2016 al 31 dicembre 2016;

Vista la nota prot 0127499 del 20.12.2016 del Sindaco dell'Aquila, acquisita al protocollo USRA 18030 del 20.12.2016, avente ad oggetto la proroga, fino al 31.12.2017, del contratto di lavoro del Titolare USRA Ing. Raniero Fabrizi;

Visto il comma 1 dell'articolo 4 dell'OPCM n. 3898 del 17 settembre 2010, con cui il Capo del dipartimento della protezione civile, al fine di gestire efficacemente le procedure connesse alle occupazioni d'urgenza e le espropriazioni finalizzate alla realizzazione di moduli abitativi provvisori di durevole utilizzazione nonché di moduli abitativi provvisori e di moduli scolastici ad uso provvisorio, è stato autorizzato ad istituire, sino al termine dello stato di emergenza, un'apposita struttura di missione, con sede a L'Aquila;

Visto l'articolo 1, comma 1, dell'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 20 del 20 settembre 2012 che ha individuato i comuni colpiti dal sisma 2009, nonché le amministrazioni provinciali di L'Aquila, Teramo e Pescara, quali amministrazioni competenti in via ordinaria al completamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e alle espropriazioni, già di competenza della Struttura di missione di cui all'articolo 4, comma 1, dell'OPCM n. 3898 del 17 settembre 2010, avviate in proprio favore;

Visto il protocollo d'Intesa del novembre 2012, con cui i Sindaci di numerosi comuni colpiti dal sisma del 2009 hanno espresso l'intenzione di istituire, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, uno specifico Ufficio Centralizzato per le Espropriazioni presso il Comune dell'Aquila, considerata la mole di lavoro (oltre 6000 particelle catastali occupate, a fronte di 25000 aventi diritto) e la complessità dei procedimenti straordinari in corso di perfezionamento;

Visto l'articolo 2, comma 2, dei Regolamenti di organizzazione e funzionamento degli Uffici Speciali con cui è stato previsto che *“Per un migliore perseguimento delle proprie finalità, l'Ufficio Speciale può concordare con le amministrazioni competenti*

che gli siano conferite e demandate anche ulteriori attività e funzioni, purché collegate al sisma del 2009”;

Preso atto che con successivo accordo ex articolo 15 della legge 241 del 1990, il Sindaco di L’Aquila ed i Sindaci rappresentanti delle otto Aree omogenee hanno esteso il predetto protocollo d’intesa ampliando le competenze degli US anche alle attività correlate alla regolarizzazione delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d’urgenza ed alle espropriazioni attuate per fronteggiare l’emergenza sismica;

Considerato che ai sensi dell’articolo 1 dell’accordo è stato convenuto di *“Demandare ai titolari degli Uffici Speciali la competenza gestionale e istruttoria delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d’urgenza ed alle espropriazioni finalizzate al superamento dell’emergenza in modo da costituire un centro di costo unitario per tutte le attività nei termini previsti dalla delibera Cipe del 21.12.2012”;*

Considerata la spesa ingentissima derivante dal pagamento da parte dei comuni competenti delle indennità di occupazione e di espropriazione relative alle numerose procedure sospese e l’urgenza di definire entro luglio 2014 le procedure di espropriazione pendenti, vista la scadenza del termine quinquennale per l’emanazione del decreto di esproprio decorrente dalla data di efficacia dell’atto che dichiara la pubblica utilità dell’opera, ai sensi dell’art. 13, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327;

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 03/04/2014 con la quale – ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i. e al fine di completare le procedure espropriative delle aree occupate per la realizzazione degli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo – si è disposta la proroga di due anni del termine di cui al comma 4 del sopracitato articolo 13 e si è deliberato che la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera resta efficace per ulteriori due anni;

Visto il decreto del Dirigente del Settore Ricostruzione Pubblica e Patrimonio del 09/04/2014 con il quale si è decretata, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i. e al fine di completare le procedure espropriative delle aree occupate per la realizzazione degli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo, la proroga di due anni del termine di cui al comma 4 del sopracitato articolo 13 e si è decretato che la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera resta efficace per ulteriori due anni;

Richiamata la Determinazione n. 165 del 25.05.2015 con la quale è stata prorogata per 24 mesi a decorrere dal 25 maggio 2015, la durata del Contratto Esecutivo OPA, stipulato in data 27.06.2013, in attuazione del Contratto Quadro OPA e del Contratto Quadro Ripetizione OPA, avente ad oggetto la fornitura dei servizi di connettività, interoperabilità di base e sicurezza, nell’ambito del Sistema Pubblico di Connettività SPC di cui al D.Lgs. 7 maggio 2005, n. 82, per l’Ufficio Centralizzato Espropri;

Considerato che la convenzione sottoscritta con contratto quadro OPA n. 6/2006 per l’appalto dei servizi di connettività e sicurezza nell’ambito del Sistema Pubblico di Connettività (SPC) e Contratto Quadro per la Ripetizione dei Servizi Analoghi

n.5/2009, Contratto Esecutivo SPC, continuità dei servizi, è scaduta il 25 maggio 2017;

Considerato che detta convenzione non è più prorogabile, essendo nel frattempo stata assegnata in data 28/04/2015 la nuova Convenzione SPC per l'affidamento dei servizi di connettività nell'ambito del sistema pubblico di connettività (SPC2) che, secondo le regole previste dal bando, risulta aggiudicata per il 60% dei lotti disponibili a Tiscali Italia Spa, per il 20% a Rti Vodafone Omnitel BV – Ericsson e per il restante 20% a BT Italia Spa;

Considerato che detta convenzione:

1) ha validità pari ad anni 7, fino al 23 maggio 2023 e prevede un'adesione per un periodo minimo di anni 2 dalla data di stipula del contratto esecutivo tra le parti;

2) dà facoltà, in fase di adesione, di scegliere liberamente l'aggiudicatario, nel limite della disponibilità dei lotti ancora disponibili;

Richiamata la Determinazione n. 396 dell'11.10.2017 con la quale si è disposto di aderire all'Accordo Quadro Consip per i servizi di connettività nell'ambito del Sistema Pubblico di Connettività (SPC2), per un periodo di due anni, eventualmente prorogabile, secondo quanto previsto dal Progetto dei Fabbisogni (versione 1.0 del 20.07.2017) proposto da Vodafone Italia spa;

Dato atto che il Progetto dei Fabbisogni prevede un costo annuo stimato pari ad € 10.159,22, IVA esclusa, che potrà essere oggetto di aumento/riduzione nel corso degli anni, in base alle reali esigenze dell'UCE;

Preso atto che:

- l'adesione alla Convenzione comporta, per l'Amministrazione aderente, il versamento di un contributo in attuazione dell'art. 18, comma 3, del D.Lgs. 1 dicembre 2009 n. 177 da corrispondere a Consip, ai sensi dell'art. 4, comma 3-quater, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni in L. 7 agosto 2012 n. 135;

- il calcolo del contributo dovuto a Consip è effettuato nei termini di legge in conformità al DPCM 23 giugno 2010 e cioè nella misura dell'8‰ dell'importo del contratto esecutivo, in quanto inferiore ad € 1.000.000 IVA esclusa;

Dato atto che il contributo dovuto a Consip verrà quantificato ed impegnato con successivo provvedimento;

Dato atto che, trattandosi di adesione ad accordo quadro/convenzione, non è dovuto il versamento del contributo a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, così come indicato nelle Istruzioni operative relative alle contribuzioni dovute, ai sensi dell'art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dai soggetti pubblici e privati, in vigore dal 1° gennaio 2015;

Ritenuto di stipulare il Contratto Esecutivo OPA con il fornitore Vodafone Italia SPA, che viene qui allegato e diventa parte integrante della presente determinazione;

Ritenuto di impegnare per l'annualità 2018 la somma di € 10.159,22, oltre IVA pari ad € 2.235,03, per un totale di € 12.394,25;

Tenuto conto che alla copertura finanziaria delle spese inerenti la presente determinazione si provvede a valere sulle risorse di cui alla Delibera CIPE 135/2012 nell'ambito dei fondi per gli espropri e relativa gestione, giacenti sulla contabilità

speciale di tesoreria n. 5730 intestata all'USRA, che presenta la necessaria disponibilità;

Visti gli artt. 3 e 6 della L. 136 del 13 agosto 2010, come modificati dal decreto legge n. 187 del 12 novembre 2010, convertito con legge n. 217 del 2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

Considerato che in attuazione della sopracitata normativa il codice identificativo gara (CIG) è Z1F207437C;

DETERMINA

per quanto detto in premessa ed in ottemperanza con le motivazioni illustrate in narrativa che si intendono integralmente riportate:

1. di stipulare il Contratto Esecutivo OPA con il fornitore Vodafone Italia SPA, che viene qui allegato e diventa parte integrante della presente determinazione per un periodo di due anni, eventualmente prorogabile;
2. di dare atto che il Progetto dei Fabbisogni prevede un costo annuo stimato pari ad € 10.159,22, IVA esclusa, che potrà essere oggetto di aumento/riduzione nel corso degli anni, in base alle reali esigenze dell'UCE;
3. di impegnare per l'annualità 2018 la somma di € 10.159,22, oltre IVA pari ad € 2.235,03, per un totale di € 12.394,25;
4. di dare atto che alla copertura finanziaria delle spese inerenti la presente determinazione si provvede a valere sulle risorse di cui alla Delibera CIPE 135/2012 nell'ambito dei fondi per gli espropri e relativa gestione, giacenti sulla contabilità speciale di tesoreria n. 5730 intestata all'USRA, che presenta la necessaria disponibilità;
5. di dare atto che la spesa relativa ai diritti da corrispondere a Consip per l'adesione all'Accordo Quadro, secondo le regole espone in premessa, ammonta all'8% dell'importo del contratto esecutivo, e verrà impegnata con successivo atto;
6. di dare atto che il codice identificativo gara (CIG) è Z1F207437C;
7. di ordinare la pubblicazione della presente determinazione.

L'Aquila, 25.10.2017

Il Titolare dell'Ufficio speciale per la
ricostruzione della città di L'Aquila

Ing. Raniero Fabrizi

